21/06/2022

Senato della Repubblica
Commissione Igiene e sanità

Oggetto: Atto 382 Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

Ill.ma Sen Parente
Presidente della Commissione igiene e sanità del Senato

Ringraziando per l'interesse ad acquisire il presente contributo, gli scriventi premettono di considerare l'Atto 382 una buona base di partenza, in ragione delle considerazioni già illustrate nel corso dell'audizione svolta da ANMVI presso la Camera dei Deputati (Allegata alla presente).

Di seguito evidenziamo alcuni aspetti dell'Atto 382, condivisi con la Società federata ANMVI: SIVAR (Società Italiana Veterinari Animali da Reddito), e sui quali c'è stata una proficua attività di collaborazione con il Ministero della Salute.

Di seguito alcune schematiche osservazioni.

Art. 2 Definizioni - "; Nell'Atto 382 viene correttamente indicato (articolo 2, lettera m) un puntuale riferimento alle strutture veterinarie ex Accordo Stato Regioni (Repertorio Atti n. 1868 del 26 novembre 2003). Infatti il Regolamento 2016/429 esclude- opportunamente- dalla definizione di "stabilimento" le strutture veterinarie, ma le identifica solo in "ambulatori e cliniche". Anche gli atti 381 e 383 dovrebbero uniformarsi all'articolo 2, lettera m dell'Atto 382

Art. 5 Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali- Suggeriamo che all'interno di questo organismo collegiale, in particolare nel Gruppo operativo di esperti, siano all'occorrenza sentiti- sulla base della malattia e della situazione epidemiologica- anche uno o più esperti indicati dalle società scientifiche veterinarie individuate fra quelle elencate dal Ministero della Salute ex articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (come correttamente previsto dall'Atto 383).

Art. 8 Delega di attività a veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente- Suggeriamo di eliminare il punto 4. Si ribadisce in proposito contrarietà, trattandosi di atti di esclusiva competenza veterinaria. Le attività veterinarie ufficiali, a nostro avviso, dovrebbero delegabili solo ad altri membri della professione e da questi ultimi assunte in forma volontaria.
Nei criteri di delega suggeriamo di tenere conto che le prestazioni delegate mantengono il loro carattere di pubblico interesse, pertanto rappresentano prestazioni rese da liberi professionisti al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione (cfr. Art. 5 - Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi. LEGGE 22 maggio 2017, n. 81). A queste prestazioni delegate andrebbero pertanto applicati i parametri previsti dal DECRETO 19 luglio 2016, n. 165, previa attivazione di sedi di consultazione con la Professione e la scrivente ANMVI.
Qualora invece le prestazioni fossero delegate a Veterinari liberi professionisti in regime di libero o mercato, in quanto prestazione d'opera ai sensi del Codice Civile, queste verrebbero rese secondo le norme della concorrenza (cfr Antitrust) cioè in libera pattuizione cliente-professionista, stante l'abolizione delle tariffe minime (Decreto Liberalizzazioni).

Art. 9 Laboratori di sanità animale- Suggeriamo di prevedere, ove pertinente e opportuno, che l'informazione degli esiti delle indagini di laboratorio sia resa tempestivamente anche al Medico Veterinario libero professionista interessato dalle indagini di cui trattasi.

Art. 10 - Obblighi degli operatori, dei professionisti degli animali – Si suggerisce di inserire che il Ministero della

Salute definisca la formazione ad operatori e i professionisti degli animali prevedendo che la stessa sia programmata ed erogata sotto la supervisione scientifica di medici veterinari o di organizzazioni veterinarie, che i docenti siano individuati prevalentemente se non esclusivamente fra medici veterinari e che gli erogatori abilitati/autorizzati alla suddetta formazione possano espressamente essere anche provider veterinari privati, accreditati ECM, e società scientifiche veterinarie elencate dal Ministero della Salute, ex articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (come correttamente previsto dall'Atto 383).

Articolo 11- Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale- E' corretto che la visita di sanità animale debba essere condotta esclusivamente da un Veterinario Aziendale incaricato ai sensi del DM 7 dicembre 2017. Si precisa che gli esiti delle visite di sanità animale debbano essere inserite nel sistema Classyfarm da 1 solo Veterinario Aziendale, superando il formato cartaceo. Inoltre il Veterinario Aziendale incaricato ai sensi del citato DM dovrebbe comparire in BDN (Sistema I&R di cui all'Atto 381) in abbinamento allo stabilimento/azienda zootecnica per la quale svolge i compiti individuati dallo stesso citato DM.

Marco Melosi
Presidente ANMVI

Marco Colombo
Vicepresidente ANMVI
(Settore Animali da Reddito)

Mario Facchi
Presidente SIVAR
Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito

ALLEGATO PER LA 12° COMMISSIONE IGIENE E SANITA' DEL SENATO

Martedì 24 maggio 2022- ore 12:00
Audizione informale, in videoconferenza
nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 382 e dell'atto del Governo n. 383
presso le Commissioni riunite XII (Affari sociali)
e XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati

Onorevoli Presidenti
Onorevoli Deputati

Ringraziamo per l'invito a svolgere la presente audizione. Il nostro sarà un contributo breve e aperto ad eventuali domande.

In premessa, dobbiamo rimarcare che gli schemi dei decreti legislativi oggi all'esame del Parlamento hanno iniziato la loro gestazione nel 2014 quando l'Unione Europea, sotto la presidenza italiana, ha intrapreso un percorso di radicale innovazione della legislazione unionale in materia di sanità animale.

Nel 2016, ben prima della pandemia Covid-19, l'Unione Europea ha varato il Reg (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili, concludendo un processo legislativo che la professione veterinaria italiana ha seguito in tutti i suoi passaggi istituzionali: Commissione, Parlamento e Consiglio europei, articolo dopo articolo, anche grazie alla rappresentanza a Bruxelles della Federazione dei Veterinari Europei (FVE).

Possiamo affermare, a ragion veduta, che la nuova legge europea di sanità animale - che è già direttamente applicabile all'Italia dal 21 aprile del 2021 - sia una buona legge che ci attrezza adeguatamente a prevenire e controllare le malattie animali trasmissibili ad altri animali e all'uomo.

Ora all'Italia spetta il compito di adeguare il proprio ordinamento al Reg (UE) 2016/429 abrogando e modificando tutte le norme incompatibili, molte delle quali risalenti al primo Dopoguerra. Questo lavoro di conformazione legislativa all'Unione Europea, a nostro avviso riuscito, è alla base dei decreti legislativi oggi all'esame delle Commissioni riunite.

Consideriamo infatti i testi approvati dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio scorso, una buona base di partenza per tutti i successivi provvedimenti attuativi e auspichiamo che il Parlamento sia dello stesso avviso. Il Ministero della Salute ovvero l'autorità centrale competente all'applicazione del Reg (UE) 2016/429 ha, a nostro avviso, ben definito il modello di governance della sanità animale, mettendo la professione veterinaria, la medicina e la scienza veterinaria al centro di questo modello.

Un anno fa, con la Legge di Delegazione Europea (articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53) il Parlamento italiano ha dettato al Governo i principi legislativi di adeguamento nazionale. Per alcuni versi ha compiuto delle forzature sul regolamento (UE) 2016/429 che brevemente esporremo, unitamente ad alcune sottovalutazioni del grande tema della salute animale.

Per forzature, intendiamo alcuni rischi di travisamento del dettato europeo, come abbiamo rappresentato al Presidente del Consiglio e ai Ministri, con la nostra lettera del 4 maggio scorso, qui di seguito allegata, con particolare riferimento all'Atto 383, e specificatamente all'articolo 5 comma 2.

Occorre infatti ribadire che il reg (UE) 2016/429 è già direttamente applicabile a tutti gli Stati Membri dal 21 aprile 2021 (e.g. l'Italia lo sta già applicando per due emergenze in atto: la Peste Suina Africana e l'Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità. E' infatti il Reg (UE) 2016/429 a categorizzare le malattie animali per livello di gravità e di intervento e a dettare le misure di fondo da applicare) con margini di flessibilità nazionale che non lasciano alcuno spazio alla creazione di elementi di difformità fra gli Stati Membri.

Il Reg (UE) 2016/429 non è nemmeno un regolamento sul benessere animale (espressamente dichiarato dalla Commissione UE) anche se il legame tra la salute degli animali e il loro benessere è certamente riconosciuto. E' piuttosto un regolamento che privilegia la tracciabilità degli animali terrestri (come li definisce l'OIE, Organizzazione Mondiale della Sanità Animale) e che fa rientrare nella definizione di animali da compagnia, anche milioni di esemplari detenibili per affezione.

La tracciabilità è la conditio sine qua non della prevenzione e del controllo delle malattie: sapere dove sono gli animali e chi se ne sta occupando è fondamentale per un efficace Sistema Veterinario e questi Atti, specie l'Atto 381 e 382, fondano su identificazione, registrazione e formazione alla corretta gestione di qualsiasi animale terrestre. Abbiamo detto in più occasioni che le regole tutelano più dei divieti. E che le regole non possono che essere dettate dalla professione e dalla medicina veterinaria, sia negli domestici che selvatici, sia negli animali produttori di alimenti (dpa) che non dpa. Alle liste di "liceità" contrapponiamo il concetto di liste "aperte" per la stesura di linee guida di corretta gestione.

Per sottovalutazioni, intendiamo il rischio di non cogliere appieno l'opportunità data dal Legislatore europeo di gettare le basi per regolamentare e per aumentare le garanzie veterinarie in fatto di sanità animale, attraverso un maggior riconoscimento della figura del Medico Veterinario sia per la salute degli animali produttori di alimenti sia per quella degli animali non detenuti a scopo alimentare.

L'Atto 382 è a nostro avviso il cuore della trasposizione nazionale del Reg (UE) 2016/429 e prefigura un modello di governance veterinaria che mette in relazione le autorità competenti, gli operatori e i Medici Veterinari, pubblici e privati, secondo modalità di cooperazione nuove, reciprocamente interagenti, tra autocontrollo e controllo ufficiale, attraverso la categorizzazione del rischio. E' un approccio di dirompente novità epocale, responsabilizzante per chiunque abbia a che fare, anche temporaneamente, con un animale.

L'interfaccia tra l'autocontrollo e il controllo ufficiale è il Medico Veterinario privato che da libero professionista mette al servizio della salute animale, della salute pubblica e dell'economia del Paese la propria competenza. Il riferimento qui è soprattutto al Veterinario Aziendale (DM 7 dicembre 2017), correttamente indicato dall'Atto 382, articolo 11, come colui che svolgerà regolari visite di sanità animale negli allevamenti italiani. Questa figura va sostenuta. Ricordo che la Società SIVAR (Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito, federata ANMVI) ha più volte proposto al Tavolo di Partenariato presso il Mipaaf sulla futura PAC di valorizzare l'apporto della Veterinaria agli obiettivi strategici fissati dalla Commissione Europea nella Farm to Fork Strategy e del Green Deal. E di riconoscere premialità economiche agli allevamenti che si dotano della figura del Veterinario Aziendale.

Una considerazione finale riguarda due principi legislativi- indicati alla lettera m) e alla lettera o) – opportunamente dettati dal nostro Parlamento al Governo con la citata legge di delegazione europea ma meritevoli di ulteriori interventi rafforzativi.

Il primo (lettera m) prevede misure di incentivazione finanziaria, senza metterle in relazione a tutti gli allevamenti e in particolare di quelli che si dotino volontariamente di un Veterinario Aziendale ai sensi del DM 7 dicembre 2017, colui che svolge le visite di sanità animale, che gestisce i trattamenti farmacologici informatizzati, che indirizza le misure di uso prudente dei medicinali antimicrobici, di biosicurezza e di sostenibilità, che segnala e gestisce precocemente le malattie animali.

Il secondo (lettera o) parla di conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicita' applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attivita' dei soggetti chiamati alla sua applicazione. Questo principio di semplificazione, soprattutto nel campo delle nuove tecnologie richiede maggiori sforzi contro l'incombere della burocrazia digitale.

Dott. Marco Melosi
Presidente ANMVI

Palazzo Trecchi – Via Trecchi, 20 – 26100 Cremona CF 93035670194
Tel. 0372/403547 Fax 0372/403526 info@anmvi.it anmvi@pec.anmvi.it www.anmvi.it
Sede Roma: c/o Confprofessioni, Viale Pasteur 65 – 00144 Roma